

Comune di Sommacampagna
Provincia di Verona

VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. - 2000
PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

Sommario

1. Relazione

2. Norme di attuazione

1.1	testo conforme alla delibera di adozione del C.C. n. 23 del 05.04.2001 e alla delibera di approvazione del C.C. n. 66 del 22.11.2001	2
1.2		5
1.3	Tipologie degli impianti e aree territoriali omogenee	9
1.4	Analisi territoriale in funzione delle determinazioni comunali	12
1.5	Elaborati della Variante parziale al P.R.G. - 2000 - per gli impianti di distribuzione di carburanti	18
2	NORME DI ATTUAZIONE	19

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Il Progettista

del P.R.G. di Sommacampagna



(arch. Roberto Pasini)

La sostituzione dei serbatoi di stoccaggio, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deve avvenire nel rispetto del D. lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni e del D.M. 20 ottobre 1998. Al termine delle operazioni di rimozione dei serbatoi, prima di procedere al posizionamento di nuovi, deve essere effettuata l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di escludere inquinamenti nel corso delle operazioni di sostituzione o perdite pregresse.

Nel caso di semplice smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesta l'autorizzazione edilizia per la demolizione, che deve anche prevedere:

- a) la cessazione delle attività complementari all'impianto;
- b) il ripristino dell'area alla situazione originaria mediante l'adeguamento alle previsioni del P.R.G.;
- c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto suolo, secondo la normativa vigente;
- d) la bonifica del suolo (deve essere presentata idonea documentazione attestante l'assenza di episodi, anche pregressi, di inquinamento del suolo).

Art. 17 - Concessione edilizia e autorizzazioni amministrative.

Il rilascio della concessione edilizia per l'installazione di un impianto stradale di distribuzione di carburanti avviene contestualmente all'autorizzazione all'apertura.

Allo scopo, la domanda di autorizzazione per l'apertura di un nuovo impianto, corredata anche della documentazione necessaria prevista dalla normativa edilizia per il rilascio della concessione a edificare, va presentata al protocollo del comune che provvederà a trasmetterla agli uffici competenti che, mediante conferenza dei servizi, stabiliranno di comune accordo i tempi necessari per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione edili-

zia, comunicando al richiedente il responsabile unico del procedimento, ai sensi della legge 241/90.

Nell'ambito delle aree interessate all'insediamento di impianti di distribuzione carburanti, in coincidenza con il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, possono essere rilasciate autorizzazioni amministrative per l'insediamento all'interno degli impianti stradali di edicole e pubblici esercizi di somministrazione cibi e bevande, anche in deroga al numero eventualmente previsto da disposizioni in vigore nell'ambito del Comune. Concessioni e autorizzazioni per laboratori artigianali di servizio, pure ammessi in concomitanza dei distributori su aree connesse ma in aggiunta alle aree minime per gli impianti e in deroga alla normativa per le zone agricole, seguiranno invece il normale iter amministrativo.

Le aree di servizio alle attività autorizzate non devono essere inferiori a mq. 300, di cui non inferiori a mq. 200 quelle destinate a parcheggio; dette aree devono risultare in aggiunta alla superficie minima prevista per l'area destinata all'impianto e devono essere organizzate in modo tale da non interferire con il livello di sicurezza e funzionalità dell'impianto.

Gli impianti di lavaggio delle autovetture costituiscono un'attività a parte rispetto ai servizi di cui sopra. Essi possono essere sempre autorizzati in unione con i distributori, ma vanno autorizzati a parte e controllati nelle misure antinquinamento. Le relative aree per il lavaggio e la sosta degli autoveicoli in attesa sono in aggiunta alle aree minime per gli impianti di distribuzione dei carburanti.


A ulteriore chiarimento viene qui di seguito specificata la documentazione essenziale che deve essere allegata alla domanda di autorizzazione all'apertura e di concessione edilizia:

- a) relazione tecnica dalla quale risulti la esatta progressiva chilometrica del progettato impianto stradale di distribuzione di carburanti e la descrizione delle opere che si intendono realizzare con le loro caratteristiche co-

- struttive, nonché il numero e il tipo degli erogatori, la capacità dei serbatoi e ogni altro utile elemento sugli impianti tecnologici;
- b) analitica autocertificazione corredata da una perizia giurata, redatta da un tecnico iscritto all'albo, attestante che la richiesta rispetta le prescrizioni urbanistiche, fiscali e quelle concernenti la sicurezza ambientale e stradale, la tutela dei beni storici ed artistici, nonché le norme di indirizzo programmatico della Regione e i criteri, requisiti e caratteristiche di cui alla presente normativa; in particolare, nelle autocertificazioni e nelle perizie giurate da rendere per l'ottenimento dell'autorizzazione agli impianti, gli interessati dovranno fare esplicito riferimento alle misure di sicurezza, antincendio, antinquinamento e di tutela del lavoro previste dalle leggi che regolano l'attività;
 - c) certificazione concernente la sicurezza sanitaria rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale;
 - d) planimetrie in scala catastale riproducenti una zona sufficientemente estesa rispetto al punto di intervento tale da permettere una corretta visualizzazione dell'inserimento, con indicata la toponomastica;
 - e) estratto di mappa o tipo di frazionamento rilasciato dall'UTE in data non anteriore a sei mesi;
 - f) planimetrie dello stato di fatto in scala 1/200 con l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'impianto, complete delle quote orizzontali e verticali riferite a caposaldi interni ed esterni al lotto, atte a individuare l'andamento planimetrico e altimetrico del terreno, compresi i fabbricati, anche accessori, esistenti sui lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni e la larghezza delle strade prospettanti il lotto, nonché le servitù ed i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame;
 - g) planimetria in scala 1/500 con riportate le indicazioni quotate della planivolumetria del progetto e della sistemazione dell'area, con particolare riferimento agli accessi, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei

veicoli, alla aree a verde e alla recinzione, per la quale sono inoltre richiesti sezione e prospetto tipo in scala di dettaglio; nella stessa planimetria o in altra separata devono essere indicati la rete e gli impianti di smaltimento delle acque usate e meteoriche;

- h) planimetria indicante gli interventi di segnaletica orizzontale e verticale, da realizzare a cura e spese del richiedente, riportante altresì l'indicazione dei principali percorsi veicolari ed eventualmente pedonali previsti all'interno dell'area;
 - i) piante, prospetti e sezione in scala 1/100 di eventuali locali destinati alle attività complementari (qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche le facciate adiacenti);
 - j) i dati metrici relativi alla superficie fondiaria e alla superficie coperta, al volume, all'altezza dei fabbricati o attrezzature, all'area destinata a parcheggio e agli indici di fabbricazione;
- gli elaborati dal punto d) al punto j) devono essere firmati da un tecnico abilitato.



Per i nuovi impianti soggetti al rilascio della concessione edilizia dovranno essere versati i relativi oneri di urbanizzazione nella misura dovuta per le attività produttive e/o commerciali in zona agricola. Per le pensiline, già calcolate quali superfici accessorie (al 60% del totale), è ammissibile un abbattimento degli oneri primari e secondari pari al 50% del valore sopra dichiarato. L'impianto è altresì soggetto al pagamento del contributo sul costo di costruzione, con le modalità previste dalle tabelle comunali, per una percentuale sull'importo dei lavori pari al 4%.

Art.18 - Impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato.

I serbatoi di contenimento degli impianti ad uso privato, anche se installati su aree private e a servizio esclusivo degli automezzi delle aziende